

Registro fisso sulla sentenza che detta il rimborso di un'imposta abrogata

Indirette

L'atto giudiziario disapplica una norma cancellata con effetti retroattivi

La restituzione punta al ripristino della situazione patrimoniale ante actum

Rosanna Acierno

È soggetta ad imposta di registro fissa (articolo 8, comma 1, lettera e, della Tariffa Parte I del Dpr 131/86), e non proporzionale, la sentenza di condanna alla restituzione di un pagamento di somme eseguito, ma non più dovuto in forza della sua abrogazione retroattiva. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Cgt del Piemonte con la sentenza n. 538/1/2024 del 17 otto-

bre 2024 (presidente Giusta, relatore Rinaldi), pronunciandosi sull'imposta di registro dovuta su una sentenza resa dal Tribunale civile e riportante la condanna alla restituzione della addizionale provinciale all'accisa sulla energia elettrica versata, a suo tempo, dai fornitori all'ente impositore e poi da questi addebitata a titolo di rivalsa alle società clienti in forza dell'articolo 56 del Tua, dopo la abrogazione disposta a decorrere dal 2012 dall'articolo 4, comma 10 del Dl n. 16/2012 con effetto retroattivo.

La vicenda

In particolare, la direzione provinciale di Asti liquidava in capo ad una società fornitrice di energia elettrica l'imposta di registro al 3% sulla sentenza con cui il Tribunale di Asti la condannava a restituire ad una propria società cliente l'addizionale provinciale all'accisa sulla energia elettrica, ormai abrogata dal 2012 con effetto retroattivo per contrasto con il diritto unionale.

Impugnato l'atto di liquidazione dinanzi alla Cgt di primo grado di Asti, la società ne contestava la legittimità sulla base della erronea qualifica dell'atto giudiziario di mero provvedimento di condanna al pagamento di nuove somme, anziché di restituzione e di ripristino della situazione patrimoniale qua ante actum laddove:

- in forza dell'articolo 8, comma 1, lettera b), Tariffa Parte I del Dpr 131/86, in via generale, le sentenze di condanna al pagamento di somme scontano l'imposta di registro al 3 per cento;
- tuttavia, con una norma speciale e di stretta interpretazione contenuta nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 Tariffa Parte I, il legislatore ha voluto prevedere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (per un importo pari a 200 euro) in relazione ai provvedimenti che, pronunciando la nullità o l'annullamento di un atto, comportano la condanna alla mera restituzione di denaro acquisita in ba-

se all'atto nullo o annullato, in funzione di ripristino della situazione patrimoniale anteriore.

La pronuncia

Con sentenza n. 30/2024, la Cgt di primo grado di Asti rigettava il ricorso, ritenendo che, nella fattispecie, fosse stata correttamente applicata l'imposta di registro proporzionale avendo l'atto giudiziario avuto a suo parere «preminente riguardo all'obbligazione di restituzione e non all'annullamento del pagamento o della norma».

Contro la sentenza di primo grado, la società fornitrice proponeva così appello dinanzi alla Cgt di secondo grado del Piemonte, che, invero, lo accoglieva, precisando che gli atti giudiziari che comportano una disapplicazione di una norma abrogata e una conseguente condanna a contenuto restitutorio al fine di ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum – come è avvenuto nel caso di specie – devono essere assoggettati ai fini dell'imposta di registro a tassazione fissa.